



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF128

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL SALDO E STRALCIO - MODELLO DI ADESIONE
RIFERIMENTI	ART. 16-BIS DL 34/2019 CONVERTITO; ART. 1 C. 184-198 L. 145/2018; COM. AE-R 3/07/2019
CIRCOLARE DEL	09/07/2019

Sintesi: l'Agenzia Entrate-Riscossione ha reso noto il nuovo modello da utilizzare per aderire alla definizione per l'estinzione dei debiti di cui alla legge di bilancio 2019 previsto per le persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà agevolata (c.d. saldo e stralcio).

Il termine di presentazione del modello è fissato al 31/07/2019.

SALDO E STRALCIO – ASPETTI GENERALI

PREMESSA

Come noto, la **legge di bilancio 2019** ha previsto la possibilità di **definire con modalità agevolate**

- i **debiti delle persone fisiche** che versino in una grave e **comprovata situazione di difficoltà economica**, diversi da quelli annullati automaticamente ex art. 4 D.L. 119/2018,
- **affidati all'agente della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017**,

DEBITI DEFINIBILI

I **debiti** oggetto di **definizione** sono quelli **derivanti dall'omesso versamento** di:

- **imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** e attività di accertamento a fini IRPEF e IVA, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- **contributi previdenziali** dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps con **esclusione** di quelli **richiesti** a seguito di **accertamento**.

I **debiti definibili devono essere diversi** da quelli annullati automaticamente ex art. 4 D.L. 119/2018, che prevede, appunto:

- l'**annullamento automatico** dei debiti tributari fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per tardiva iscrizione a ruolo e sanzioni,
- risultanti dai singoli **carichi** affidati agli agenti della riscossione dal **1/01/2000 al 31/12/2010**.

Definizione dei carichi: procedura agevolata si perfeziona:

- ✓ con il versamento di una somma determinata
- ✓ che comprende capitale (in quota parte), con relativi interessi, nonché le somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio, rimborso delle spese esecutive e diritti di notifica

Il vantaggio rispetto alla definizione agevolata ordinaria ("Rottamazione ter") sta nel fatto che una quota del debito in conto capitale viene annullata la percentuale di annullamento dipende dal grado di comprovata situazione di difficoltà economica.

NEW – Casse Professionali: la legge di conversione del D.L. 34/2019 ha previsto, per effetto di una disposizione normativa introdotta nella legge di bilancio 2019, che

- l'applicazione della definizione agevolata ai **carichi contributivi omessi dagli iscritti alle casse previdenziali professionali**
- è **condizionata** a una **previa delibera delle casse stesse**, soggetta ad approvazione ministeriale
- **pubblicata** sul sito internet istituzionale entro il **16/09/2019**
- e **comunicata**, entro la stessa data, all'Agente della riscossione mediante PEC.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

ALCUNE CASISTICHE	
Debiti diversi da quelli ammessi	In presenza di debiti diversi rispetto a quelli ammessi al saldo e stralcio, è possibile: ✓ per questi ultimi: aderire (nel medesimo termine del 31/07/2019) alla Rottamazione-ter (carichi dal 1/01/2000 al 31/12/2017 – v. <u>RF 126/2019</u>) ✓ per i debiti ammessi: si aderirà alla procedura di “saldo e stralcio”.
Debiti parzialmente ammessi	Nel caso in cui nella stessa cartella (o in diverse cartelle) siano presenti alcuni debiti non rientranti nella definizione in esame, è possibile presentare , entro il 31/07/2019, due dichiarazioni di adesione separate , una per il saldo e stralcio e l'altra per la rottamazione-ter.

DESTINATARI

L'**adesione** alla definizione agevolata è riservata alle sole persone fisiche che presentino la seguente situazione, in via alternativa:

a)	versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica <ul style="list-style-type: none"> ▪ rappresentata dalla presenza dell'ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000
b)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta attivata la procedura di liquidazione per “sovraindebitamento” (art. 14-ter L. 3/2012 - in tal caso non rileva il valore ISEE) A tal fine, alla dichiarazione di adesione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della suddetta liquidazione.

SOMME DOVUTE

Le **persone fisiche** che hanno l'**ISEE** del **nucleo familiare non superiore ad € 20.000** possono **estinguere i propri** debiti in forma agevolata **pagando**:

- una **percentuale ridotta a titolo di capitale** (e relativi interessi di ritardata iscrizione a ruolo)
- al pari della Rottamazione ter:
 - non sono dovute le **sanzioni incluse nei carichi**, gli **interessi di mora** e **sanzioni e somme aggiuntive** dovute sui **crediti previdenziali**
 - sono dovute le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Abbattimento della quota a titolo di capitale e interessi: la riduzione applicata alla quota capitale del debito e relativi interessi è differenziata in ragione del livello dell'ISEE del nucleo familiare:

%	VALORE ISEE
16%	FINO A € 8.500
20%	DA € 8.500,01 A € 12.500
35%	DA € 12.500,01 A € 20.000



Sovraindebitamento: i soggetti interessati dalla procedura di liquidazione si applica la percentuale di abbattimento del 10%; rimangono dovute le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione.

VALORE ISEE SUPERIORE A € 20.000

In tal caso è possibile **aderire**, entro il 31/07/2019, alla **Rottamazione-ter** per i **carichi** affidati all'Agente della riscossione **dal 1/01/2000 al 31/12/2017**.



Attenzione: l'adesione è possibile per i **solli debiti non ricompresi** in una precedente dichiarazione presentata entro il 30/04/2019 (v. RF 126/2019).

SALDO E STRALCIO – RIAPERTURA DEI TERMINI

L'art. 16-bis, introdotto in sede di conversione in legge del D.L. 34/2019,

- ➔ ha **riaperto al 31/07/2019** i termini per l'adesione al saldo e stralcio dei debiti
- ➔ risultanti dai carichi **affidati** agli agenti della riscossione tra il **1/01/2000 ed il 31/12/2017**.

IMPORTI ESCLUSI: la riapertura dei termini non è applicabile ai debiti eventualmente **già inclusi nelle istanze di adesione** presentate **entro il 30/04/2019** relative:

- alla Rottamazione-ter, ex art. 3 DL 119/2018
- o alla procedura originaria di saldo-stralcio.



Istanze originarie tardive: la procedura rimane applicabile alle dichiarazioni di adesione al saldo-stralcio presentate dal 1/05/2019 al 29/06/2019 (non richiedono la ripresentazione di una nuova istanza).

Rimangono inoltre escluse le somme riferite a risorse proprie tradizionali della UE (art. 5 DL 119/2018), nonché quelle "rottamate" automaticamente in quanto aventi un debito residuo inferiori a €. 1.000 (art. 4 DL 119/2018).



Accesso alla definizione agevolata: richiede

- la presentazione di **apposita domanda da effettuarsi entro il 31/07/2019**
- con modalità e modulistica che la AE-R ha recentemente predisposto (Com. del 3/07/2019).

Disposizioni applicabili alla riapertura dei termini

Alla riapertura dei termini sono applicabili le disposizioni:

- **previste** originariamente dai co. 184-198, art. 1, dalla **legge di bilancio 2019**
- nonché quelle introdotte dalla **legge di conversione del D.L. 34/2019**:

Integrazione della dichiarazione	In caso di esercizio della facoltà di accedere al saldo e stralcio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la dichiarazione resa può essere integrata entro la medesima data del 31/07/2019.
Revoca dilazioni in essere	Alla data del 30/11/2019, <ul style="list-style-type: none"> ✓ le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione ✓ sono revocate e non possono accordarsi nuove dilazioni.

MOD. SA-ST-R

Il **modello** per aderire alla definizione agevolata, reso noto dall'AE-R con un comunicato stampa del 3/07/2019, può essere **presentato** con le **seguenti modalità**:

- presso gli **sportelli dell'AE-R** presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la Sicilia);
- **invio tramite PEC** all'indirizzo della direzione regionale dell'Agenzia cui fa riferimento il contribuente ([Elenco indirizzi PEC](#)), insieme al documento di identità;
- **compilazione diretta online sul portale di AE-R** con il [servizio "Fai D.A. te"](#) (l'invio della dichiarazione di adesione è consentito fino alle 23:00 del 31/07/2019).

Mod. SA-ST-R



ATTENZIONE: questo modello può essere utilizzato **esclusivamente** dalle **persone fisiche** per richiedere - **entro il 31 luglio 2019** e nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019¹ - la definizione dei **carichi rientranti nell'ambito applicativo²** dell'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 ("Saldo e stralcio"), **nel SOLO caso in cui** sussistano i requisiti di **grave e comprovata difficoltà economica³**.

**DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE PER ESTINZIONE DEI DEBITI
DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 184 E 185 DELLA LEGGE N. 145/2018 RISERVATA ALLE
PERSONE FISICHE IN SITUAZIONE DI GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA
("SALDO E STRALCIO") - RIAPERTURA TERMINI**

(Art. 16-bis, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....
a..... (Prov.....) codice fiscale.....

in proprio; SEZIONE: Dati anagrafici

in qualità di.....(specificare se tutore o erede) del/della Sig./Sig.ra.....
codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune.....(Prov.....), via/piazza.....

CAP.....telefono.....presso (indicare eventuale domiciliatario).....

OPPURE SEZIONE: Domicilio

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

SEZIONE	CONTENUTO
DATI ANAGRAFICI	Indicare i dati anagrafici dell'intestatario delle somme oggetto di definizione. Nel caso di presentazione dall'erede/tutore dell'intestatario, occorre indicare anche i dati anagrafici relativi a questi ultimi.
DOMICILIO	Indicare il domicilio che in seguito verrà utilizzato da AE-R per inviare la "Comunicazione" in risposta alla dichiarazione presentata, riportando l'indirizzo completo e l'eventuale domiciliatario o, in alternativa, l'indirizzo PEC per coloro che lo possiedono.

DICHIARA

di voler procedere alla **DEFINIZIONE PER ESTINZIONE**, riservata alle **PERSONE FISICHE CHE VERSANO IN UNA GRAVE E COMPROVATA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA**, dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ dell'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018

contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi che allega come parte integrante di questa dichiarazione

oppure

contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

CARTELLE DI CUI SI CHIEDE LA DEFINIZIONE

INDICAZIONI	<p>Per l'adesione alla definizione agevolata, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allegare un elenco riepilogativo delle cartelle ▪ oppure indicare il numero delle cartelle. <p>Le cartelle devono contenere carichi rientranti nell'ambito applicativo del "saldo e stralcio".</p>
--------------------	--

DEFINIZIONE CARTELLE			
DICHIARA			
di voler procedere alla DEFINIZIONE PER ESTINZIONE , riservata alle PERSONE FISICHE CHE VERSANO IN UNA GRAVE E COMPROVATA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA² , dei carichi rientranti nell'ambito applicativo ¹ dell'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018			
<input checked="" type="checkbox"/> contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi che allega come parte integrante di questa dichiarazione oppure <input type="checkbox"/> contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:			
N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1	09720160012345678	4	
2	09720170001230001	5	
3		6	

Reperimento del numero del documento per le somme richieste con cartella

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2016 0012345 678

Emessa da **Equitalia Servizi di riscossione SpA** Agente della riscossione - prov. di Roma Via Cristoforo Colombo 269 00147 Roma

su incarico di:
 Agenzia delle Entrate Modello di cartella emesso fino al 30/06/2017 09720160012345678

DESTINATARIO

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2017 0001230 001

Questa cartella è stata emessa da **Agenzia delle entrate-Riscossione**, Agente della riscossione - prov. di Roma Via Giuseppe Grezar 14 - 00142 ROMA (uffici non aperti al pubblico)

su incarico di:
 • Agenzia delle Entrate Modello di cartella emesso dal 1/07/2017 09720170001230001

Lotto di stampa n. 01237

Carichi relativi all'Agenzia Entrate: le informazioni presenti in cartella, nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo" (come di seguito evidenziato), consentono di verificare l'ambito applicativo del "saldo e stralcio" (riferimento agli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972)

MODELLO DI CARTELLA	
Emessa fino al 30/06/2017	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center;">DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO</div> <p>1. CONTROLLO MODELLO IVA Dichiarazione modello IVA/2013 presentata per il periodo d'imposta 2012. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972. Comunicazione predisposta in data 10-12-2014 con codice atto numero 12345678910 consegnata in data 22-12-2014 Decadenza dalla rateazione per mancato versamento 9001 nei termini della rata 3</p>
Emessa dal 1/07/2017	<div style="border-top: 2px solid orange; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center;">DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO</div> <p>1. Controllo modello Unico anno 2014 Dichiarazione modello UNICO/2015 presentata per il periodo d'imposta 2014. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972. Comunicazione predisposta in data 04-04-2016 con codice atto numero 12345678910 consegnata in data 14-05-2016 Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purchè il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella.</p>



Nota: qualora la dichiarazione presenti debiti non rientranti nell'ambito applicativo del "saldo e stralcio", la stessa sarà considerata, salvo che per i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate, entro il 30/04/2019, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 119/2018, come richiesta di accesso alla rottamazione-ter, e **sarà trattata** come previsto dal co. 193, art. 1, L. 145/2018, modificato dal D.L. 135/2018.

Quanto evidenziato trova specifica indicazione in **calce** alla sezione relativa alla situazione di grave e comprovata difficoltà economica.

Indicatore della situazione economica ISEE:

Occorre indicare i seguenti **dati della DSU** che risultano necessari per i **controlli** che l'agente della riscossione effettua con l'Inps al fine di **verificare la presenza dei requisiti di accesso alla definizione in esame:**

- il numero di protocollo;
- la data di presentazione.

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), di **aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU):**

• numero di protocollo **I N P S I S E E** 2 0 1 9 0 0 0 0 1 2 3 4 U 0 0

• in data **0 3** **0 1** **2 0 1 9**
giorno mese anno

segnalando, come da certificazione allegata, che l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, stabilito ai sensi del DPCM n. 159/2013, non è superiore a 20.000,00 euro e, in particolare, che tale Indicatore, in base alla sopra indicata Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) valida fino alla data del 31 / 08 / 2019

è pari a euro: 4 1 6 0 , 0 0



Nota: nel caso in cui i suddetti dati non vengano compilati tali campi e/o i medesimi si riferiscano ad una DSU già scaduta alla data di presentazione della dichiarazione di adesione,

- ✓ la stessa dichiarazione sarà considerata come richiesta di accesso alla rottamazione-ter
- ✓ e sarà trattata come previsto dal co. 193, art. 1, L. 145/2018.

Gli **ulteriori dati da riportare** riguardano la **data di scadenza** dell'attestazione ISEE ed il **relativo valore ISEE**.

REPERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA					
ATTESTAZIONE ISEE					
Numero di protocollo e data di presentazione	L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo INPS-ISEE-2019-00001234U-00 presentata da Maria Rossi in data 03/01/2019 .				
Importo ISEE	<ul style="list-style-type: none"> è stato calcolato il seguente indicatore: <table border="1"> <tr> <td>ISEE ORDINARIO</td> <td>l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:</td> <td>Euro</td> <td>4.160,00</td> </tr> </table>	ISEE ORDINARIO	l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:	Euro	4.160,00
ISEE ORDINARIO	l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:	Euro	4.160,00		
Data di validità	La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida fino alla data 31/08/2019				

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Nel **Modello SA-ST-R** occorre indicare la **modalità pagamento** dell'importo dovuto.

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

UNICA SOLUZIONE - scadenza 30 novembre 2019

oppure

NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA - n. 5 rate consecutive scadenti il 30 novembre 2019 (35% del dovuto), il 31 marzo 2020 (20%), il 31 luglio 2020 (15%), il 31 marzo 2021 (15%) e il 31 luglio 2021 (15%)

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 4).

ATTENZIONE:

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto nel numero massimo di rate previsto dalla norma (numero 5), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Qualora invece venga indicato un numero di rate superiore a 5, il pagamento si intende comunque richiesto per 5 rate. In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente versamento oppure in caso di tardivo versamento superiore a 5 giorni, dell'unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetti.



Nota: l'AE-R invierà al contribuente, **entro il 31/10/2019**, una "Comunicazione" contenente l'ammontare delle somme dovute per estinguere i debiti, con l'indicazione delle date di scadenza delle rate e del relativo importo, insieme ai bollettini per il pagamento.

Canali di pagamento:

- portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- App EquiClick;
- sportelli di AE-R e bancari, uffici postali, home banking, Postamat
- punti Sisal e Lottomatica, tabaccai convenzionati con Banca 5;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- domiciliazione bancaria (l'AE-R invierà il modulo di richiesta nella comunicazione delle somme dovute);

GIUDIZI PENDENTI

Nel modello occorre dichiarare la **presenza o meno di giudizi pendenti** relativi alle somme oggetto della dichiarazione di adesione. Per i giudizi pendenti occorre assumere **l'impegno alla rinuncia**.

DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

ALTRI RIQUADRI DEL MODELLO SA-ST-R

Nel Modello sono compresi i seguenti riquadri:

- **dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà:** compilare nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del **tutore o erede**;
- **delega alla presentazione:** compilare, con i dati anagrafici del delegante e delegato, nel caso di presentazione del modello allo sportello da un soggetto diverso dal dichiarante.



Nota: la delega può essere estesa anche all'eventuale modifica della dichiarazione nonché al ritiro di eventuali comunicazioni in merito.